



COMUNE DI SALGAREDA

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019-2021 - PIANO OCCUPAZIONALE 2019-2021. CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA - VERIFICA SITUAZIONE DI ESUBERO OD ECCEDEXENZA DI PERSONALE.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **cinque** del mese di **dicembre** alle ore 11:30 nella Residenza Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

		Presenti/Assenti	
1.	FAVARETTO ANDREA SINDACO	Presente	
2.	MESSINA VITO VICESINDACO	Presente	
3.	POLINEDRIO CARMELA ASSESSORE	Presente	
4.	BORSOI MARIA DOLOS ASSESSORE	Assente	
5.	PEZZUTTO MAURIZIO ASSESSORE	Assente	
		Presenti	Assenti
		3	2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Ghedin Daniela il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAVARETTO ANDREA, nella sua qualità di SINDACO del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 116 DEL 5 DICEMBRE 2018

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019-2021 - PIANO OCCUPAZIONALE 2019-2021. CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA – VERIFICA SITUAZIONE DI ESUBERO OD ECCEDENZIA DI PERSONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000, l'art.6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.LGs n. 75/2017, nonché l'art.39 della Legge 27.12.1997 n. 449 pongono l'obbligo, per gli Enti Locali, della programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- gli artt. 88 e 89 del D. Lgs. 267/2000 rimettono all'autonomia e alla discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale;

- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

DATO atto che sono stati sentiti i vari Responsabili dei Servizi;

RITENUTO, anche alla luce della normativa sopra riportata, di poter adottare un piano programmatico delle assunzioni che, tenendo conto dei servizi erogati e da erogare, delle risorse disponibili e delle limitazioni legislative, individui le assunzioni da effettuare nel periodo di riferimento strettamente necessarie a far fronte a precise e inderogabili esigenze di servizio;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296, comma prima modificato dal comma 120 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal comma 1 dell'art. 76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e poi così sostituito dal comma 7 dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 551 dell'art. 2, il comma 113 dell'art. 3 della citata legge n. 244 del 2007, il comma 5 dell'art. 9, D.L. 31 agosto 2013, n. 102 e i commi 4-ter e 4-quater dell'art. 11, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. In deroga ai vincoli previsti dal presente comma vedi l'art. 3-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, gli artt. 3, comma 1, e 50-bis, comma 1, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) (abrogato);

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

RICORDATO che, ai fini dell'applicazione del comma 557 costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art.110 del D. Lgs. n.267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego;

ATTESO che il comma 557-quater della L. 27.12.2006 n. 296 ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, comma aggiunto dal comma 5-bis dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;

ATTESO, altresì, che ai sensi del comma 557-ter della L. 27.12.2006 n. 296 in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

RILEVATO che, con riferimento alla situazione finanziaria dell'Ente ed in particolare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23.04.2018 che approva il rendiconto della gestione 2017:

- a) Il Comune ha conseguito il pareggio di bilancio per l'esercizio precedente;
- b) Il Comune non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. 267/2000;
- c) Il Comune rispetta l'indicatore dei tempi medi di pagamento;
- d) È stata ridotta progressivamente la spesa di personale in conformità a quanto richiesto dalla vigente normativa, in particolare dall'art. 1 c. 557, co. 557 bis, co. 557 ter, co. 557 quater, della L. n. 296/2006, anche per l'anno 2018 la programmazione delle spese è effettuata nel rispetto di tale disposizione di legge e nell'ottica di contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente;

CONSIDERATO che è necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n.165/2001, "Eccedenze di personale e mobilità collettiva" (Art. 35 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del d.lgs n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del d.lgs n. 387 del 1998);

DATO atto, dalla comparazione della vigente Dotazione Organica di questo Comune con il personale con contratto a tempo indeterminato presente alla data odierna, che questo comune non presenta situazioni di eccedenze e/o soprannumero di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente in quanto attualmente ha in ruolo 20 dipendenti di cui uno in comando presso il Tribunale di Treviso – Ufficio del Giudice di Pace e tre con contratto a tempo parziale;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

CONSIDERATI, inoltre, i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, approvati con propria deliberazione n. 6 del 29 gennaio 2018;

VISTO, altresì il principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D. Lgs 118/2011), il quale individua l'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale quale parte integrante della sezione operativa del D.U.P. (documento unico di programmazione) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 11 luglio 2018 e presentato al Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 25.07.2018, nonché il suo aggiornamento adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28 novembre 2018 che sarà presentato al Consiglio Comunale nella prossima seduta prima di fine anno;

PRESO atto che, per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie sulla base della situazione del personale, questa Amministrazione non è tenuta ad assumere ulteriori lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette secondo gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 8 della Legge n. 68/1999;

DATO ATTO che l'attuale dotazione organica è quella approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 14 novembre 2017;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 08.02.2017 di "Approvazione piano triennale delle azioni positive 2017/2019 ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma della legge 28 novembre 2015, n. 246";

ATTESO che nel corso del presente anno non è stato sostenuto alcun costo per il personale a tempo determinato o per forme flessibili di lavoro;

EVIDENZIATO, per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile, quanto segue:

1) l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui: "A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009".

2) l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

3) l'ultimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che: "Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

4) La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione 2/2015, ha chiarito: "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28." (id est: La Corte, quindi, ha sposato la tesi letterale più restrittiva: nel caso in cui vengano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l'Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al 100 % della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero.);

5) La disposizione prevede, altresì, che in assenza di spesa nell'anno 2009, si possa far riferimento alla media del triennio 2007-2009. Se anche tale valore è pari a zero, con la deliberazione n. 29/2012, la Corte dei conti della Lombardia ha ritenuto possibile individuare un nuovo parametro «da adesso in poi» per far fronte alle necessità per garantire i servizi essenziali per l'ente.

6) l'art. 36 del d.lgs. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014 e s.m.i., che prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

ATTESO che, con riferimento all'anno 2018 non si verificheranno cessazioni dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge in materia di pensione o dimissione volontarie e che anche per il prossimo triennio non si prevedono cessazioni di personale;

CONSIDERATA, comunque, la necessità di prevedere per il triennio 2019/2021, la possibilità di sostituzione di tutto il personale che dovesse cessare in tale periodo;

RITENUTO, altresì, di prevedere che il Comune possa, ove ne ravvisi la necessità, procedere anche ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa sopra richiamata e nell'ottica di contenimento della spesa del personale;

RITENUTO dunque opportuno, approvare la programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2019/2021, ed in particolare il piano annuale delle assunzioni, allegato sub. A), quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

DATO ATTO dell'invarianza della spesa, in quanto si conferma la dotazione organica per il triennio 2018/2020 approvata con propria precedente deliberazione n. 105 del 14.11.2017;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile della 1^ area organizzativa "Servizi generali e servizi alla persona" per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.LGS 18/08/2000 n. 267 e del punto A.1.2 della metodologia dei controlli interni approvata con D.G. n. 95/2013, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

DATO atto che sulla presente deliberazione il Segretario Comunale ha fornito l'assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97, c2 del D.LGS. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile della 2^ area organizzativa "Gestione delle risorse finanziarie" per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.LGS 18/08/2000 n. 267 e del punto A.1.3 della metodologia dei controlli interni approvata con D.G. n. 95/2013, attestante la regolarità contabile del presente atto;

DATO atto che, stante l'invarianza della spesa in quanto si conferma la dotazione organica già approvata per il 2017/2019 come sopra indicato, non si rende necessario un ulteriore parere del Revisore del Conto in quanto già espresso sul Bilancio di Previsione e sul DUP e sulla sua variazione;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2019/2021, nonché il piano delle assunzioni, come sotto riportato:

Anno 2018 - Copertura di eventuali posti che si rendessero vacanti a seguito di cessazioni e/o pensionamenti in corso d'anno mediante procedura di mobilità ordinaria o in caso di esito negativo della stessa, mediante nuova assunzione attingendo da graduatoria di altri enti del comparto o tramite procedura concorsuale;

Anno 2019 - Copertura di eventuali posti che si rendessero vacanti a seguito di cessazioni e/o pensionamenti in corso d'anno mediante procedura di mobilità ordinaria o in caso di esito negativo della stessa, mediante nuova assunzione attingendo da graduatoria di altri enti del comparto o tramite procedura concorsuale;

Anno 2020 - Copertura di eventuali posti che si rendessero vacanti a seguito di cessazioni e/o pensionamenti in corso d'anno mediante procedura di mobilità ordinaria o in caso di esito negativo della stessa, mediante nuova assunzione attingendo da graduatoria di altri enti del comparto o tramite procedura concorsuale;
- 3) di confermare la dotazione organica per il triennio 2019/2021 approvata con propria precedente deliberazione n. 105 del 14.11.2017, sotto riportata, dando atto che la spesa trova copertura negli appositi stanziamenti del Bilancio Comunale;

Dotazione organica

Servizio	Categoria	Profilo professionale	Numero Posti		
			cop.	vacanti	Tot.
Servizio bilancio e programmazione ec.ica	D1	Istr. Direttivo	1		1
	C	Istr. Amministrativo	1		1

Servizio tributi ed economato	C	Istr. Amministrativo	1		1
Servizio urbanistico, lavori pubblici e patrimonio	D1	Istr. Direttivo	1		
	C	Istr. Tecnico	1		1
	C	Istr. Amministrativo	2		2
	B3	Autista	1		1
	B3	Operaio specializzato/autista scuolabus con funzioni di messo notificatore	1		1
	B1	Operaio generico	1		1
Servizio Demografico	D1	Istr. Direttivo	1		1
	C	Istr. Amministrativo	1		1
Servizio di segreteria, affari generali e personale	D1	Istr. Direttivo	1		1
	C	Istr. Amministrativo	1		1
Servizio polizia municipale	D1	Comandante	1		1
	C	Agente di Polizia Locale	2		2
	B3	Collaboratore Amministrativo Messo Notificatore	1		1
Servizio sociale	D1	Assistente sociale	1		1
Servizio culturale	C	Assistente biblioteca	1		1
Totale			20		20

3. di dare atto che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale e di quanto indicato nella parte preambolo - punto "Evidenziato", rimane salvo, per tutto il triennio 2019/2021, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;
4. di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano annuale e il Piano triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione.
5. di dare atto che, per le ragioni esposte, l'attuale struttura di questo Ente non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussistono i vincoli di cui all'art. 33, commi 4 e seguenti, D.lgs D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
6. di dare atto che il Comune di Salgareda è in regola con la percentuale di copertura della quota di posti riservata, ai sensi art. 3 L. 68/1999, ai lavoratori appartenenti alle categorie protette
7. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali.
8. di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e successiva votazione resa all'unanimità, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO FAVARETTO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Ghedin Daniela

PARERI E VISTI

- in ordine alla Regolarita' tecnica - parere Favorevole
li', 04-12-2018

Il Responsabile del Servizio
F.TO Pillon Paola

- in ordine alla Regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria - parere Favorevole
li', 04-12-2018

Il Responsabile del Servizio
F.TO Barucco Demis

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio il 06-12-2018 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e che contestualmente viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.TO Pillon Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il

li, 06-12-2018

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.TO Pillon Paola

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

li,

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
Pillon Paola